

SGRAVI CONTRIBUTIVI AUTORIZZATI: GIOVANI UNDER 36 E DONNE

SGRAVIO CONTRIBUTIVO DONNE

Dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione UE, l'INPS, con la circolare n. 58 del 2023, detta le istruzioni operative utili ai datori di lavoro che voglio applicare lo sgravio contributivo previsto per l'assunzione di donne, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

È operativo, a partire dalle denunce contributive di competenza del mese di luglio 2023, lo sgravio per l'assunzione o la stabilizzazione di **donne in possesso dei requisiti di svantaggio** definiti dalle normative vigenti. L'INPS ha diramato, nella circolare n. 58 del 2023, le indicazioni utili all'esposizione del beneficio corrente e arretrato.

Pertanto, secondo la disciplina dettata dalla legge n. 92/2012, sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:

1. Donne con almeno cinquant'anni d'età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
2. Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (non la Lombardia);
3. Donne di qualsiasi età che svolgono attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da meno sei mesi.
4. Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto attività di lavoro legata ad un contratto di durata di almeno 6 mesi o di collaborazione coordinata e continuativa.

→ Rapporti di lavoro incentivati

Gli incentivi in esame spettano per le assunzioni:

- a tempo **determinato**;
- a tempo **indeterminato**;
- in **trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato o non agevolato**.

Restano **esclusi** dai benefici i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

Gli incentivi:

- in caso di assunzione a tempo determinato, spettano fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato, spettano per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
- in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato sono riconosciuti fino al limite complessivo di 12 mesi.

Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

→ Misura dell'incentivo

L'incentivo previsto per le assunzioni/trasformazioni effettuate **dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023**, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all'esonero dal versamento del **100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro**, nel limite massimo di importo pari a **8.000 euro annui**.

L'incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2021, valevole anche per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal **1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022**, spetta invece nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui**.

→ Come richiedere l'agevolazione

Per ottenere l'agevolazione è necessario effettuare una comunicazione preventiva. Detta comunicazione va effettuata online, i datori di lavoro interessati potranno continuare ad utilizzare il modulo **92-2012**, presente all'interno del "Cassetto Previdenziale" del sito www.inps.it.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO GIOVANI UNDER 36

Dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione UE (decisione C (2023) 4061 final del 19 giugno 2023), arrivano dall'INPS, con la circolare n. 57 del 2023, le istruzioni operative utili ai datori di lavoro che voglio applicare lo sgravio contributivo totale per le nuove assunzioni, effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, **non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età** e **non** siano mai stati titolari di un **rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

L'esonero è riconosciuto, entro il limite massimo di importo pari a:

- 6.000 euro annui, per la durata di trentasei mesi in caso di assunzione effettuata nel 2021-2022;
- 8.000 euro in caso di contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

→ **Datori di lavoro ammessi ai benefici**

Gli esoneri in oggetto sono riconosciuti, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, in favore di tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Sono escluse dall'ambito di applicazione degli esoneri in oggetto:

- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea.

→ **Requisito di prima occupazione stabile**

La fruizione degli esoneri in oggetto può essere riconosciuta per l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di lavoratori che non siano mai risultati occupati in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro.

Al riguardo l'INPS specifica che:

- con riferimento ai rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, gli esoneri spettano anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza di tali rapporti di lavoro sia la medesima. In caso di assunzioni con date differite, il datore di lavoro che assume successivamente perderebbe, infatti, il requisito legittimante l'ammissione all'agevolazione in oggetto, consistente nell'assenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato;
- nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1406 c.c., con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tale caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario;
- la fruizione degli esoneri è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall'articolo 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.